

GUARENTIGIE PONTIFICIE

E RELAZIONI TRA

STATO E CHIESA

FRANCESCO SCADUTO

*libero docente di Storia del Diritto e di Diritto Ecclesiastico
nell' Università di Roma*

GUARENTIGIE PONTIFICIE

E RELAZIONI TRA

STATO E CHIESA

(Legge 13 maggio 1871)

STORIA, ESPOSIZIONE, CRITICA, DOCUMENTI



TORINO

ERMANN0 LOESCHER

FIRENZE


Via Tornabuoni, 20

ROMA

Via del Corso, 307

1884

1886* 1638



n 27304-68

Firenze, Stamp. Editrice C. Ademollo e C.
Via de'Servi, N. 2 bis

PREFAZIONE

Lo scopo della presente monografia sulla Legge delle guarentigie, è di studiarla nella sua genesi storica, in sè stessa, e nella sua applicazione ed interpretazione. Nel giudicarla ci lasciamo guidare anzi tutto dal criterio storico, cioè consideriamo quale avrebbe potuto essere secondo le circostanze politiche; la teoria assoluta dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa l'accenniamo qua e là, e talvolta la sviluppiamo, allo scopo di dare un'idea più chiara della Legge e per indicare quali, secondo noi, potrebbero essere le riforme da addurvi, e quale dovrebbe essere l'indirizzo della nostra politica ecclesiastica.

Le idee teoriche, di cui s'informa la presente monografia, sono giurisdizionaliste; ma nel senso non di unione dello Stato colla Chiesa, sibbene di diritto del primo sulla seconda come su tutte le associazioni, fondazioni o corporazioni: siamo dunque anche separatisti; ma non nel senso che lo Stato sia incompetente in fatto di costituzione interna della Chiesa e d'interessi civili provenienti da atti puramente spirituali o disciplinari.

Questi principî hanno pochissimi rappresentanti tra noi, come in Francia e nel Belgio; molti, invece, in Germania: ma quivi spesso la teoria incompetentista viene combattuta a priori, — specie in quanto non tien conto dei motivi storici che, in parte incoscientemente, hanno condotto alla medesima, e non si osserva la necessità storica (del resto poco chiarita anche dai nostri politici) del concetto del Diritto comune delle associazioni private al quale s'informa la nostra legislazione ecclesiastica —; di che la colpa non è d'attribuire tanto a quei professori di Diritto ecclesiastico od uomini politici, quanto a a noi Italiani medesimi. Giacchè noi non possediamo nè un trattato nè un manuale di quella materia che i Tedeschi chiamano Diritto ecclesiastico (Kirchenrecht); cioè del diritto emanato dalla Chiesa, e, insieme, di quello emanato dallo Stato intorno alla Chiesa (Staatskirchenrecht dei Tedeschi, o Droit civil ecclésiastique dei Francesi; a noi manca perfino un'espressione tecnica di quest'ultimo concetto); i pochi manuali che oggi escono in Italia sotto il nome di Diritto Canonico,¹ sono per uso dei Seminari vescovili e non tengono conto delle Leggi e disposizioni del Regno. Pertanto è impossibile formarsi un concetto chiaro della nostra Legislazione ecclesiastica senza sottomettersi alla lunga e spesso ingrata fatica di ricercare da per sè stesso i fonti di ogni ge-

¹ È noto che sotto questa espressione in Germania s'intende il solo antico diritto del Corpus iuris canonici; ma presso noi negli Annuari di quelle università, dove sono ancora superstiti gli antichi professori o c'è qualche rarissimo libero docente, la cattedra porta generalmente il nome di Diritto Canonico, e raramente di Diritto Ecclesiastico.